

REGOLAMENTO (CEE) N. 2997/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che forma oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati, che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), il massimale è fissato a 991 000 paia; che, alla data del 22 settembre 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 3 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10	Guanti a maglia
		6111 20 10	
		6111 30 10	
		ex 6111 90 00	
		6116 10 10	
		6116 10 90	
		6116 91 00	
		6116 92 00	
		6116 93 00	
		6116 99 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.